



#completiamolariforma

**Revisione dell'organizzazione territoriale
degli ordini e collegi professionali e delle regole
elettorali**

Proposte di delega ed emendamenti al DPR 169/2005

Tirocinio e formazione continua

Proposte emendamenti articoli 6 e 7 DPR 137/2012

Roma, 20 marzo 2015

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

INDICE

1.	Relazione introduttiva	Pag. 3
1.1.	Finalità generali della proposta di riforma: efficientamento dell'organizzazione territoriale degli ordini e collegi professionali a fini di riduzione dei costi di gestione	" 3
1.2.	Revisione delle regole elettorali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)	" 5
1.3.	Tirocinio e formazione continua	" 15
2.	Proposte di delega ed emendamenti al DPR 169/2005 e DPR 137/2012	" 17
2.1.	Norme di delega	" 16
2.2.	Modifiche articolato DPR 169/2005 (testo consolidato)	" 17
2.3.	Disposizioni transitorie	" 27
2.4.	Proposte emendamento artt. 6 e 7, DPR 137/2012	" 29

1. Relazione introduttiva

1.1. Finalità generali della proposta di riforma: efficientamento dell'organizzazione territoriale degli ordini e collegi professionali a fini di riduzione dei costi di gestione

Il lungo periodo di stagnazione economica e riduzione dei livelli occupazionali che ha caratterizzato il mercato professionale e lavorativo di alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, ha imposto – com'è noto – l'adozione di politiche di revisione e contenimento della spesa pubblica (*spending review*) per contenere gli effetti negativi dell'assenza di crescita e di riduzione del PIL sull'incremento del già elevatissimo importo del debito pubblico interno.

Anche il settore delle professioni intellettuali e, in quest'ambito, delle professioni tecniche, ha fortemente risentito delle conseguenze di tale stato di crisi generale, impegnando gli organi di autogoverno delle professioni nell'individuazione di soluzioni «a costo zero» atte a semplificare le condizioni di accesso e di esercizio dell'attività professionale, in particolare da parte dei neoiscritti, e promuovere, sempre nei precipui confronti di questi ultimi, il relativo inserimento professionale in forma agevolata e senza oneri superflui.

È in quest'ottica che si è realizzata l'importante riforma degli ordinamenti professionali operata dal DPR 137/2012, normativa che, nel recepire le indicazioni della delega legislativa in modo organico e secondo una corretta prospettiva dinamica, ha profondamente innovato la figura del professionista e modificato il suo stesso ruolo all'interno della società, accrescendone le potenzialità e, correlativamente, le responsabilità sul piano lavorativo e deontologico, in particolare attraverso l'introduzione degli obblighi di assicurazione e aggiornamento professionale. Per converso, la riforma ha imposto agli organi di governo – anch'essi destinatari, sia a livello territoriale, sia centrale, di importanti innovazioni (su tutte l'attuazione del principio di separazione tra la funzione amministrativa e quella di controllo) – di ammodernare la propria organizzazione e di dotarsi di strumenti di intervento il più possibile

efficienti ed efficaci, non solo quale ovvia conseguenza dell'indifferibile applicazione, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, ma anche per un'altrettanto ovvia esigenza di incremento qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese a beneficio della categoria professionale e, in ultima analisi, a garanzia dell'utenza e del suo legittimo affidamento.

Al fine di consentire il completamento del percorso di riforma anzidetto, i cui primi significativi interventi devono essere fatti risalire ai decreti 328/2001 e 169/2005, si propongono oggi, con la presente relazione e l'allegata proposta, alcune ulteriori e significative modifiche normative, tendenti a incrementare il citato livello di efficienza ed efficacia delle prestazioni riservate agli ordini e collegi professionali quali manifestazioni della loro funzione pubblica di tutela e promozione del titolo professionale.

Proprio in vista di una necessaria riduzione dei costi di gestione e funzionamento, appare fondamentale porre l'accento in primo luogo sull'esigenza di **riorganizzazione territoriale degli ordini e collegi**, da realizzarsi a margine del processo di riorganizzazione degli enti amministrativi territoriali e, in particolare, di abolizione delle Province. Tale processo, difatti, produce effetti anche su un rilevante numero di enti, che, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale, tra i quali anche alcuni Ordini e Collegi professionali, in virtù di un criterio puramente convenzionale.

Il processo di riorganizzazione/abolizione degli enti-provincia è l'occasione per ridefinire *ex novo* quale sia l'ambito spaziale ottimale per l'operare delle istituzioni ordinistiche. Attualmente, sembra agevole ritenere, anche in relazione all'istituzione delle regioni a statuto ordinario, successive a molte leggi istitutive degli ordini e collegi professionali, che, per alcune professioni, l'unità identitaria minima potrebbe essere facilmente indentificata con queste. Potrebbe anche essere utile formalizzare l'istituzionalizzazione delle Consulte/Federazioni regionali che spontaneamente sono state costituite dagli Ordini e Collegi organizzati su base provinciale, proprio per dare rappresentanza unitaria a livello regionale alle professioni regolamentate. Appare, ad ogni modo,

opportuno introdurre apposite previsioni che consentano, in considerazione delle esigenze di funzionamento delle singole categorie professionali e del numero di professionisti iscritti, della riduzione dei costi di gestione, nonché dell'instaurazione di un collegamento con gli organi giudiziari territorialmente competenti a nominare i componenti dei Consigli di disciplina territoriale, la possibilità di riorganizzare volontariamente su base territoriale gli Ordini e Collegi professionali, così da incrementarne il livello di efficienza nell'esercizio dei compiti istituzionali loro affidati. La gestione di tale processo volontario di riorganizzazione territoriale – per il quale potrebbero essere introdotte anche misure di premialità – dovrebbe essere affidata ai Consigli Nazionali.

1.2. Revisione delle regole elettorali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)

In connessione con il processo di riorganizzazione territoriale degli Ordini e Collegi e in considerazione dell'esigenza di razionalizzazione, semplificazione e uniformazione della disciplina delle professioni regolamentate, nonché di estensione dell'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 alle professioni regolamentate nei cui confronti risulta già applicabile la disciplina generale uniforme di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si auspica, inoltre, **la revisione della disciplina normativa, di cui al medesimo D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante le modalità di elezione e la composizione degli organi territoriali e nazionali di governo delle professioni.**

In particolare, sono sette le misure di razionalizzazione e semplificazione proposte.

A) Estensione dell'applicazione del DPR 169/2005 ai Collegi dei Geometri e Geometri laureati, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati e ai Tecnologi Alimentari

Non tutte le categorie professionali aderenti alla RPT sono regolate, ai fini elettorali, dal DPR 169/2005. Alcune sono ancora regolate da

Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 1944. Dopo settant'anni molte cose sono cambiate e, recentemente, sono state introdotte nel nostro ordinamento le “società tra professionisti multidisciplinari” che consentono l'esercizio delle attività in comune fra più professionisti di aree disciplinari diverse, a tutto vantaggio della progettazione integrata. Per queste ragioni risulta necessario uniformare anche il sistema elettorale includendo nel DPR 169/2005 anche le professioni tecniche attualmente escluse (Geometri e Geometri laureati, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati, Tecnologi Alimentari). A tal fine, è necessario estendere anche a questi ultimi la disposizione recante l'ambito di applicazione del DPR 169/2005, mediante una modifica corrispondente del testo dell'articolo 1, comma 1, nonché mediante l'aggiunta del riferimento espresso ai “collegi” in tutte le disposizioni in cui gli ordini risultano menzionati in qualità di destinatari delle norme del decreto.

B) Semplificazione delle procedure elettorali

Nel 2013 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali di alcune professioni, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Anche tali elezioni hanno palesato l'esistenza di diverse criticità che già in passato avevano dato origine a disfunzionalità e inefficienze.

Alcune di esse potrebbero essere superate mediante l'intervento del Ministro vigilante; altre comportano una più complessiva rivisitazione del decreto delegato, probabilmente necessaria anche al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo che disciplina gli ordinamenti professionali, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 137/2012.

Di seguito si evidenziano le principali problematiche e le possibili soluzioni.

Indizione delle elezioni dei consigli territoriali.

L'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 169 prevede un termine minimo (almeno cinquanta giorni dalla scadenza del consiglio territoriale) ma non un termine massimo per la indizione delle elezioni.

Il Ministero vigilante ha avuto modo di precisare (parere m_dg.DAG.27/02/2009.0029795.U), che, sia in base al dato letterale, sia dalla interpretazione sistematica, *“deve ritenersi che le elezioni per il rinnovo del Consiglio (...) devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso”*.

A tale discrezionalità nella scelta della data delle elezioni hanno spesso fatto seguito contestazioni, ricorsi e iniziative giudiziarie di vario genere da parte degli iscritti e/o dei soggetti candidati, a tutto danno dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia dell'attività degli Ordini.

Al fine di assicurare la regolarità delle elezioni si chiede, pertanto, di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che stabilisca un'unica data di votazione per tutti i Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n. 169. Per evitare di “restringere” ex post il mandato quadriennale dei Consigli territoriali in carica, si potrebbe pensare di fissare la data delle elezioni nel mese successivo a quello di naturale scadenza dell'organo elettivo. In tal modo verrebbero garantite le esigenze di certezza e uniformità di condotta qui richiamate, senza danneggiare o limitare il pieno mandato dei consigli territoriali e dei consiglieri in carica.

In ogni caso, deve essere prevista una data e un orario unici per le elezioni, stabilita dal Ministero della Giustizia di concerto con i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi interessati, con l'ulteriore previsione transitoria di un allineamento della data di indizione delle prime elezioni dei consigli territoriali successive all'entrata in vigore del nuovo regolamento di riforma e della fissazione della prima votazione in una data successiva alla naturale scadenza del mandato del consiglio territoriale più recentemente eletto. Parimenti, per le elezioni successive alla prima, il medesimo principio dovrà essere garantito anche nel caso in cui un ordine territoriale sia stato commissariato, fatte salve difformi esigenze di natura prevalente.

Composizione del seggio elettorale e modalità di votazione.

Al comma 8 dell'articolo 3 è necessario introdurre un chiarimento normativo in ordine alla composizione del seggio elettorale, precisando che il presidente, il vice-presidente, il segretario e i due scrutatori siano scelti tra iscritti che non abbiano presentato la loro candidatura, così da garantire ulteriormente il principio di trasparenza delle operazioni elettorali. Inoltre, è opportuno precisare ulteriormente che i votanti non sono obbligati a indicare nella scheda un numero di consiglieri pari a quello da eleggere, essendo ammissibile anche l'indicazione di un numero inferiore di preferenze, mentre, per converso, continuano a ritenersi come non apposti i nominativi.

Concorrenza delle schede votate per il raggiungimento del quorum.

Sempre in tema di elezione dei Consigli territoriali, il comma 13 dell'art. 3 del DPR 169/2005 dispone che qualora non sia stato raggiunto il *quorum* stabilito per la prima votazione, le schede votate non possano concorrere *“ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione”*. La disposizione in questione non appare sorretta da alcuna valida giustificazione.

Si rileva, infatti, che il comma 7 dello stesso articolo 3, riguardante le votazioni mediante lettera raccomandata (le quali – sia detto per inciso – nonostante il parere del Consiglio di Stato del 13 giugno 2005, non sono ammesse per l'elezione dei consigli provinciali), consente di includere il voto espresso per corrispondenza *“ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione”*.

Evidentemente non sono le esigenze di trasparenza connesse alla corretta custodia delle schede elettorali votate ad aver determinato la scelta del legislatore di escludere, solo dal voto espresso personalmente nel seggio e non da quello espresso per corrispondenza, le schede votate ai fini del raggiungimento del *quorum* nelle successive votazioni.

Per altro verso, date le gravose maggioranze richieste dall'art. 3 del DPR 169 per il raggiungimento del *quorum*, la previsione in questione appare ingiustificatamente limitativa e contraria ai canoni di efficienza ed economicità, in quanto impedisce di prendere in considerazione voti

validamente effettuati, con evidente pregiudizio dello stesso diritto di elettorato attivo.

E' auspicabile pertanto una modifica normativa che elimini la parola "NON" nell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.3 del DPR 169/2005, in modo che il testo risultante affermi: *"Le schede archiviate nel plico concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione"*.

Modalità di trasmissione scheda per elezione dei Consigli nazionali.

L'art. 5, comma 5, penultimo periodo del DPR 169, dispone che le schede elettorali con i nominativi indicati dagli Ordini territoriali per l'elezione dei Consigli nazionali, siano *"immediatamente"* trasmesse *"per telefax al Ministero"*.

Nelle ultime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169, tale procedura ha palesato evidenti inefficienze. Nonostante il Ministero avesse messo a disposizione due numeri di telefax, molti Ordini non hanno potuto adempiere all'immediata trasmissione delle schede elettorali, dando adito a sospetti e polemiche.

Poiché a seguito del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, tutte le pubbliche amministrazioni (Ordini inclusi) hanno a disposizione una casella di posta elettronica certificata (strumento idoneo a sostituire, con anche maggiore efficacia, il telefax), è auspicabile una modifica normativa che elimini le parole "PER TELEFAX" nel penultimo periodo, comma 5, art.5 del DPR 169/2005, sostituendole con *"a mezzo posta elettronica certificata (PEC)"*. In tal modo, il testo risultante affermerà: *"La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Ministero"*.

Deve inoltre essere fissato l'obbligo di trasmettere il verbale con la votazione entro un'ora dalla chiusura del verbale, con espresso divieto di modificare la deliberazione presa. L'orario di trasmissione deve essere fissato dal Ministero della Giustizia di concerto con i Consigli nazionali. La medesima modalità deve essere prevista per la fissazione del giorno e dell'orario per la convocazione del Consiglio.

Decorrenza della carica dalla data di insediamento dell'organo e non dalla data di proclamazione

Si segnala l'esistenza di un'evidente contraddizione tra il disposto dell'art. 2, comma 4, del DPR 169, secondo cui "i consiglieri restano in carica quattro anni **a partire dalla data della proclamazione dei risultati** e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte" e quello del successivo art. 3, comma 2, in base al quale "il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica **sino all'insediamento del nuovo consiglio**".

L'effetto – paradossale – dell'applicazione congiunta delle due previsioni è la sovrapposizione tra la carica dei nuovi consiglieri eletti e di quella del vecchio Consiglio per il periodo intercorrente tra la proclamazione dei risultati elettorali e l'insediamento della nuova formazione consiliare. In forza della previsione di cui all'art. 2, comma 4, infatti, i nuovi consiglieri eletti risultano, *uti singuli*, pienamente in carica già al momento della proclamazione dei risultati. Tuttavia, nel medesimo momento, l'art. 3, comma 2 assicura la permanenza in carica anche del Consiglio uscente, come organo elettivo in sé considerato. Tale sovrapposizione non ha, evidentemente, alcuna ragion d'essere e va eliminata, facendo coincidere l'ingresso in carica dei nuovi consiglieri con la decadenza del vecchio Consiglio. Per chiare ragioni di semplificazione e di garanzia di funzionalità dell'organo, tale duplice effetto dovrebbe farsi derivare dall'insediamento del nuovo Consiglio e non dalla proclamazione dei risultati elettorali, momento in cui il nuovo organo non è ancora messo in condizioni di esercitare concretamente le sue funzioni.

Durata della carica

Per ragioni di continuità dell'azione dei Consigli territoriali e nazionali, si ritiene di estendere da 2 a 3 il numero massimo di mandati che ogni iscritto può esercitare in qualità di Consigliere. La portata di tale estensione risulta, peraltro, attenuata dalla contestuale limitazione a due mandati dell'assunzione della medesima carica all'interno del Consiglio.

C) Numero dei componenti dei Consigli territoriali

L'art. 2, comma 1 del DPR 169/2005 dispone che il numero dei componenti dei consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169 sia pari a sette, se il numero complessivo degli iscritti, non supera cento; nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

Nella segnalata prospettiva di efficientamento dell'attività degli ordini e collegi professionali, a beneficio degli iscritti e dell'utenza, tale numero, in alcuni casi, può risultare eccessivo, tenuto conto, altresì, dell'istituzione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dei Consigli di disciplina territoriali cui sono assegnati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Se si considera che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR 137, i Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali e che, ai sensi del successivo comma 3, la designazione dei componenti il Consiglio di disciplina avviene sulla base di un elenco predisposto di Consigli territoriali composto da un numero di nominativi doppio rispetto del numero dei consiglieri da designare, è evidente che in alcuni casi, soprattutto per gli Ordini provinciali più piccoli, potrebbe essere financo difficile reperire un numero di candidati sufficiente a ricoprire tutti gli incarichi previsti.

Si propone, quindi, di attribuire ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi la facoltà di sottoporre al Ministero vigilante una proposta di riduzione del numero dei componenti dei Consigli territoriali in ragione delle evidenziate disfunzioni organizzative, da disporre con apposita deliberazione del Ministero vigilante.

Appare inoltre opportuno stabilire le modalità di cui all'art. 5 comma 9 del "regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali" laddove prevede che: *"Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro Vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio*

Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.”

D) Inserimento di previsioni atte a garantire la rappresentanza di genere all’interno degli organismi elettivi

In linea con l’interpretazione dell’articolo 51, 1° comma, Cost., secondo cui “tutti i cittadini dell'uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”, fornita dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3938/2014), sembra necessario prevedere, mediante l’inserimento di un’apposita disposizione attuativa del principio costituzionale, la garanzia della rappresentanza di genere all’interno dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini.

Una simile previsione appare necessaria per via del carattere programmatico della disposizione costituzionale, la quale, in assenza degli “appositi provvedimenti” di legge di natura attuativa, rimarrebbe priva di concreta applicazione; fermo restando che, come chiarito dal supremo giudice amministrativo, la disposizione in parola non impone un obbligo di parità, bensì esclusivamente di rappresentanza di genere, recando, infatti, come unico elemento precettivo e inderogabile, il divieto di discriminazione tra i sessi, configurabile in caso di diniego assoluto del principio di pari opportunità.

Si ritiene, pertanto, opportuno inserire una previsione che consenta di garantire, ove possibile, la rappresentanza di genere all’interno dei consigli territoriali e nazionali degli Ordini.

E) Soppressione delle disposizioni di cui all’articolo 9 in materia di esercizio della funzione disciplinare in quanto incompatibili con le corrispondenti previsioni del DPR n. 137/2012

L’art. 9 del DPR 169/2005, riguardante i procedimenti disciplinari, stabilisce che “il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi

degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento" (comma 1). Al comma 2 è aggiunto che "ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica", mentre il successivo comma 4 stabilisce ulteriormente che "in mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A".

Del medesimo tenore è anche la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, del DPR n. 328/2001, secondo la quale «nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento».

Il principio di corrispondenza tra la sezione di appartenenza dell'iscritto nei cui confronti venga avviato un procedimento disciplinare e quella dei componenti dell'organo chiamato a giudicarlo, stabilito dalle citate disposizioni, risulta oggi in contrasto con le previsioni del DPR n. 137/2012 che, com'è noto, ha introdotto il principio di separazione tra la funzione esecutiva e quella disciplinare all'interno degli organi di autogoverno delle professioni intellettuali.

In particolare, sono stati soppressi sia l'obbligo di appartenenza alla medesima sezione dell'Albo da parte dell'organo giudicante e del professionista soggetto a procedimento disciplinare, sia la possibilità, in funzione dell'osservanza dell'obbligo anzidetto, di composizione monocratica dell'organo medesimo, laddove gli iscritti alla sezione B dell'Albo risultino in numero tale da non consentire la costituzione di un collegio.

Attualmente, L'art. 8, comma 2, del DPR n. 137/2012 prevede che "i consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un

numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica”.

Non vi è alcun obbligo di appartenenza alle diverse sezioni dell'Albo professionale, né la possibilità di costituire organi disciplinari monocratici. Si ritiene, pertanto, di dover sopprimere formalmente le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, del DPR n. 328/02001 e 9 del DPR n. 169/2005 (le quali risultano, in ogni caso, tacitamente abrogate nella parte in cui risultino in contrasto con la normativa più recente e, quindi, in vigore solo per gli aspetti residuali, in quanto compatibili), ovvero di sostituire quelle espressamente in contrasto con il DPR n. 137/2012 con nuove previsioni conformi.

F) Uniformazione regole elettorali Consiglio nazionale Ordine dei Geologi

Secondo quanto disposto dal comma 1, articolo 7 del DPR 169/2005, le elezioni del consiglio nazionale dell'Ordine dei Geologi sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del DPR 169, che però disciplina (per tutte le altre professioni incluse nella disciplina del DPR 169) l'elezione dei consigli territoriali. Si tratta di un'anomalia che determina il ricorrente insorgere di difficoltà operative e alimenta un contenzioso che mina la corretta gestione dell'Ordine professionale. Ai fini dell'uniformazione della disciplina elettorale delle professioni tecniche, si chiede pertanto di riportare l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Geologi nell'alveo dell'articolo 5 del DPR 169 che regola, per l'appunto, l'elezione dei consigli nazionali.

G) Disposizioni transitorie



Si ritiene, infine, di prevedere, in via transitoria, la possibilità per gli ordini e collegi interessati di deliberare la riduzione del numero dei consiglieri territoriali e nazionali in considerazione del diverso numero di iscritti. Una simile riduzione soddisfa le esigenze di maggiore flessibilità, efficienza ed economicità dell'attività degli ordini e collegi.

1.3. Tirocinio e formazione continua

Sempre allo scopo di promuovere e favorire l'ammmodernamento dei modelli professionali afferenti alla Rete delle professioni tecniche, si ritiene opportuno introdurre forme di tirocinio professionale volontario quale componente fondamentale di sviluppo e approfondimento delle conoscenze tecnico-pratiche da affiancare al processo di acquisizione delle conoscenze teoriche garantito dalla frequenza dei corsi di istruzione superiore e di livello universitario.

In tale ambito, la proposta di modifica è quindi finalizzata a consentire la possibilità di introdurre il tirocinio, per le professioni in cui esso non è obbligatorio, quale strumento per un accesso agevolato all'abilitazione professionale (in termini di semplificazione dell'esame di stato, riducendone il numero delle prove), demandando ai Consigli nazionali, mediate regolamento approvato previo parere favorevole del Ministero vigilante, la sua regolamentazione.

Correlativamente, in materia di formazione, le proposte di riforma contemplano, in primo luogo, alcune misure già previste dal comma 4, art. 7, del DPR 137/2012. Vale a dire:

- la promozione di apposite convenzioni tra i Consigli nazionali e le università per stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
- la definizione di regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole del Ministero vigilante, attraverso i quali i Consigli nazionali individuano crediti formativi professionali interdisciplinari e ne stabiliscono il valore.

In un'ottica di semplificazione, si propone, inoltre, di introdurre il meccanismo del silenzio-assenso per l'espressione del parere vincolante del ministro vigilante in merito alle domande di autorizzazione all'organizzazione di eventi formativi provenienti dalle associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti, ai sensi del comma 2, art. 7, del DPR 137/2012.

2. Proposte di delega ed emendamenti al DPR 169/2005 e DPR 137/2012

2.1. Testo della delega e abrogazioni

Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini e collegi professionali, sono apportate modifiche alla vigente disciplina organizzativa ed elettorale degli ordini e collegi professionali, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

- estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina relativa alle elezioni e alla composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 agli ordini e collegi professionali già soggetti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
- riduzione del numero dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini e Collegi professionali in funzione del numero di professionisti iscritti e semplificazione delle procedure elettorali;
- riorganizzazione, a fini di riduzione e accorpamento, in considerazione delle esigenze delle singole categorie professionali e in funzione del numero di professionisti iscritti, della riduzione dei costi di gestione, nonché dell'instaurazione di un collegamento con gli organi giudiziari territorialmente competenti, dei Consigli territoriali degli Ordini e Collegi professionali, così da incrementarne il livello di efficienza nell'esercizio dei compiti istituzionali loro affidati.

2.2. Modifiche articolato DPR 169/2005 (testo consolidato)

1. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e dei tecnologi alimentari e ai collegi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati.

2. Composizione dei consigli territoriali.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini e collegi di cui all'articolo 1 sono formati da un numero massimo di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della ~~proclamazione dei risultati di insediamento del nuovo consiglio~~ e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere

eletti per più di ~~due~~ **tre** volte consecutive e non possono assumere la medesima carica all'interno del consiglio per più di due mandati consecutivi.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

3. Elezione dei consigli territoriali.

1 L'elezione del consiglio dell'ordine o del collegio è indetta dal consiglio in carica almeno **sessanta giorni prima della sua scadenza**, mediante l'avviso di cui al comma 3. **La prima votazione deve essere indetta nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il trentesimo giorno precedente alla data di scadenza del consiglio in carica.** In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio **territoriale** dell'ordine o del collegio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, **che ha luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica.**

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, ~~per posta prioritaria, per telefax e~~ a mezzo posta elettronica certificata o **altro mezzo analogo approvato dal Ministero della Giustizia** almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine o del collegio l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. La notizia della convocazione **deve essere** pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un ~~terzo~~ **quarto** degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con più di millecinquecento iscritti

all'albo; ~~la metà un terzo~~ degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con meno di millecinquecento iscritti all'albo. ~~In seconda votazione l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo.~~ In ~~terza~~ seconda votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine o del collegio. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine o del collegio, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

~~7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata o con altro mezzo di natura elettronica o informatica che assicuri la segretezza del voto, il cui impiego è subordinato all'approvazione del Ministero della giustizia vigilante, su proposta dell'ordine o del collegio interessato ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine o al collegio, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.~~

8. Il consiglio, ~~con la delibera che indice le elezioni,~~ sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti ~~che non abbiano presentato la loro candidatura,~~ il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere, ~~ma l'elettore non è obbligato a indicare un numero di consiglieri pari a quello da eleggere.~~ La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine ~~o del collegio~~ fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ~~o del collegio~~ ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico ~~non~~ concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno ~~anche non consecutive~~ per ~~due~~ quattro giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno ~~anche non consecutive~~ per gli ulteriori ~~otto~~ quattro giorni feriali immediatamente consecutivi. ~~in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.~~

15. I tempi della seconda ~~e terza~~ votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini ~~o collegi~~ con meno di ~~tremila~~ millecinquecento iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, ~~fatto salvo l'obbligo di garantire la rappresentanza di genere all'interno del consiglio nella sezione A dell'albo.~~

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri 4 sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4. Presidente del consiglio ~~territoriale dell'ordine o del collegio.~~

1. Il consiglio dell'ordine ~~o del collegio~~ elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ~~o del collegio~~, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 5. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, ~~7~~ e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini o collegi di cui all'articolo 1 è costituito da ~~quindici nove componenti fino a diecimila iscritti, da undici componenti da diecimila e uno fino a trentamila iscritti, da tredici componenti da trentamila e uno fino a quarantamila iscritti, da quindici componenti oltre i quarantamila iscritti~~, che restano in carica cinque anni a partire dalla data ~~della proclamazione dei risultati di insediamento del nuovo consiglio~~, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti ~~negli albi tenuti dagli ordini territoriali all'albo~~, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di ~~due tre~~ volte consecutive e non possono assumere la medesima carica all'interno del consiglio per più di due mandati consecutivi.

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine o collegio territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i ~~quindici~~ candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. È garantita la rappresentanza di genere. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente

dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa ~~per telefax~~ a mezzo **posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente approvato dal** Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine **o al collegio**.

6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione **adottato** dal Ministero della giustizia **sentito il consiglio nazionale**, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione **e l'orario di inizio e di fine delle operazioni di voto**.

7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

(omissis)

Art. 7. Consiglio nazionale dei geologi.

~~1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 5. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.~~

~~2. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.~~

(omissis)

Art. 9. Procedimenti disciplinari.

~~1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.~~

~~2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.~~

~~3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.~~

~~4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.~~

Art. 10. Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini **e collegi** di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382:

articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed è» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; 7 articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 del Ministro di grazia e giustizia;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.

(omissis)

2.3. Disposizioni transitorie

1. In deroga alle previsioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, il numero dei componenti dei consigli territoriali e dei consigli nazionali può essere ridotto con deliberazione assunta dal consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministero della giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In conformità alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, come modificato dal presente regolamento, il decreto di indizione delle prime elezioni dei consigli territoriali successive all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà tenere conto dell'esigenza di stabilire giorni e orari uniformi per lo svolgimento delle operazioni di voto per tutti i consigli, fissando la prima votazione in una data successiva alla naturale scadenza del mandato del consiglio territoriale più recentemente eletto. Per le elezioni successive alla prima, il medesimo principio dovrà essere garantito anche nel caso in cui un ordine territoriale sia stato commissariato, fatte salve difformi esigenze di carattere prevalente.

3. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4, e 5, comma 2, i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono presentare la loro candidatura per quattro mandati consecutivi e, in caso di elezione, possono assumere la medesima carica per tre mandati consecutivi.

4. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti i Consigli nazionali degli ordini e collegi interessati, l'organizzazione territoriale degli ordini e collegi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, come modificato dal presente regolamento, può essere modificata in funzione del numero di iscritti, della riduzione dei costi di gestione e dell'esigenza di instaurare un collegamento con gli organi giudiziari territorialmente competenti a nominare i componenti dei Consigli di disciplina territoriale. L'efficacia delle modifiche è sospesa fino

alla scadenza dei Consigli territoriali degli ordini e collegi interessati. Nel caso in cui il decreto del Ministro della giustizia disponga lo scioglimento di un ordine territoriale, si provvede contestualmente al relativo accorpamento all'ordine territoriale viciniore. Con deliberazione adottata dai Consigli nazionali degli ordini e collegi interessati, previa approvazione del Ministro vigilante, sono definite le procedure necessarie all'accorpamento, incluse le modalità di attribuzione dei beni mobili e immobili appartenenti all'ordine territoriale nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento. Qualora gli ordini e collegi interessati non provvedano a dare esecuzione alle previsioni del regolamento entro centottanta giorni dalla data in cui il Ministero della giustizia ha disposto l'accorpamento, il Consiglio nazionale può procedere al relativo commissariamento e all'attuazione delle procedure di accorpamento. Le nuove elezioni dei Consigli degli ordini e collegi territoriali sono indette entro novanta giorni dalla conclusione del processo di riorganizzazione territoriale, nell'unica data fissata dal Ministero della Giustizia su proposta dei Consigli nazionali degli ordini e collegi interessati. Le successive elezioni dei Consigli nazionali degli ordini e collegi interessati sono indette entro novanta giorni dalla conclusione delle elezioni dei Consigli territoriali.



2.4. Proposte emendamento artt. 6 e 7, DPR 137/2012

Proposta emendamento art. 6, comma 1,

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, con proprio regolamento, previo parere favorevole del ministro vigilante, può istituire e disciplinare forme di tirocinio volontario di durata non superiore a diciotto mesi. Qualora l'ordinamento professionale preveda l'obbligo del tirocinio quale requisito per il conseguimento del titolo professionale, il periodo di tirocinio complessivo non può superare comunque i diciotto mesi. Il tirocinio volontario può essere effettuato durante lo svolgimento dell'ultimo anno del corso di laurea triennale o magistrale sulla base di specifiche convenzioni concluse tra le Università e gli ordini o collegi professionali interessati. Il parere del ministro vigilante è emesso nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione del regolamento. Decorso detto termine, il regolamento si intende approvato. Ogni successiva modifica o integrazione del regolamento deve essere sottoposta alla previa approvazione del Ministro vigilante, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso detto termine, la modifica o l'integrazione del regolamento si intendono approvate.

1-ter. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 328, la partecipazione con profitto al tirocinio volontario di cui al precedente comma, consente di sostenere l'esame di Stato sotto forma di una prova scritta consistente nella presentazione di una relazione sull'attività svolta ovvero nella

redazione di un progetto, e di una prova orale vertente sulla legislazione relativa all'ordinamento professionale e su nozioni di deontologia professionale.

Proposta emendamento art. 6, comma 10,

(omissis)

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Il parere del ministro vigilante è emesso nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione del regolamento. Decorso detto termine, il regolamento si intende approvato. Ogni successiva modifica o integrazione del regolamento deve essere sottoposta alla previa approvazione del Ministro vigilante, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso detto termine, la modifica o l'integrazione del regolamento si intendono approvate.

Proposta emendamento art. 7, comma 2,

(omissis)

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. **Il parere del ministro è emesso nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della proposta di delibera. Decorso detto termine, il contenuto della proposta di delibera si intende approvato.**

Proposta emendamento art. 7, comma 3,

(omissis)

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. **Il parere del ministro vigilante è emesso nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione del regolamento. Decorso detto termine, il regolamento si intende approvato. Ogni successiva modifica o integrazione del regolamento deve essere sottoposta alla previa approvazione del Ministro vigilante, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso detto termine, la modifica o l'integrazione del regolamento si intendono approvate.**